

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

## **ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**

**IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 579/2024 PUBBLICATA IN DATA 11 GENNAIO 2024, RESA DAL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III, NEL GIUDIZIO R.G. N. 16240/2023.**

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561), Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; florianabarbata@pec.it; fax: n. 091 7722955) difensori della signora della sig.ra **Chiovini Lucrezia** (cf.CHVLRZ03H64F839U) nata a Napoli il 24/06/2003 e residente a Roma (RM) in via Valerio Anziate n. 16, giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, in base all'autorizzazione ex art. 27 comma 2 e art. 49 c.p.a. di cui all'ordinanza n. 579/2024, pubblicata in data 11 gennaio 2024, resa da codesto Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III, nel giudizio R.G. n. 16240/2023;

### **AVVISANO CHE**

1) l'Autorità adita è il TAR Lazio – Roma, Sez. III e il ricorso incardinato ha il seguente numero di R.g. 16240/2023;

2) il ricorso è stato presentato dalla signora Chiovini Lucrezia contro il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Bari, l'Università degli Studi della Basilicata, l'Università degli Studi di Bologna, l'Università degli Studi di Brescia, l'Università degli Studi di Cagliari, l'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", l'Università degli Studi di Chieti Pescara, l'Università degli Studi di Catania, l'Università degli Studi della Calabria, l'Università degli Studi di Catanzaro, l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Foggia, l'Università degli Studi di Genova, l'Università degli Studi dell'Insubria - Varese, l'Università degli Studi di L'Aquila, l'Università degli Studi di Messina, l'Università degli Studi di Milano Bicocca, l'Università degli Studi di Milano Statale, l'Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia, l'Università degli Studi del Molise, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Parma, l'Università degli Studi di Pavia, l'Università degli Studi di Perugia, l'Università degli Studi di Piemonte Orientale, l'Università degli Studi di Pisa, l'Università degli

Studi politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l'Università degli Studi di Salerno, l'Università degli Studi del Salento (Lecce), l'Università degli Studi di Sassari, l'Università degli Studi di Siena, l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Trento, l'Università degli Studi di Udine, l'Università degli Studi di Verona, il CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, il Consorzio Universitario CINECA, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Il ricorso è stato, altresì, notificato alla sig.ra Riadi Hayat, C.F. RDIHYT99L64Z330J, posizione n. 17136, individuata dagli scriventi difensori quale soggetto potenzialmente controinteressato a resistervi, collocata in posizione utile nella graduatoria di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024.

**3)** con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale accesso programmato 2023/2024;
- previsione contenuta al punto 7, lettera d, Allegato 2 al D.D. n. 1925/2022, nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024;
- graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, pubblicata nell'area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

4) i motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

***1. SULL'AVVENUTA DECADENZA DALLA GRADUATORIA NAZIONALE. Violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 33, 34 e 97 della costituzione – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per sviamento dell'azione amministrativa dalla causa tipica***

Il provvedimento di decadenza dalla graduatoria di merito di parte ricorrente per non aver confermato l'interesse a permanervi, come disposto dal punto 7, lettera d, Allegato 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, è da ritenersi illegittimo.

La norma richiamata nello specifico prevede che “entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato ed i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “posti esauriti”, devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito CINECA. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma”.

Dunque, in maniera del tutto illogica e illegittima, la disposizione richiamata non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.

In conseguenza, risulta inevitabilmente e inesorabilmente escluso quel candidato che, per qualsivoglia ragione personale, non proceda alla manifestazione dell'interesse alla permanenza in graduatoria o non deleghi un terzo a effettuare siffatta operazione per sé (come suggerisce il dettato normativo).

Il candidato collocatosi in graduatoria, ma in posizione non immediatamente utile per l'immatricolazione, è tenuto, **a pena di decadenza dalla medesima**, a manifestare ogni settimana, potenzialmente per anni, il proprio interesse alla permanenza nella stessa, attraverso la schermata all'uopo destinata presente nella propria area riservata sul portale "Accesso programmato".

Secondo l'Amministrazione ciò sarebbe funzionale alla gestione della graduatoria perché solo in tal modo si potrebbe gestire l'**assegnazione dei posti disponibili**, in caso di rinunce e/o altri meccanismi che conducono allo scorrimento della graduatoria.

In maniera del tutto illogica e irrazionale si è inserito un istituto che fa decadere dalla graduatoria migliaia di candidati ancora interessati al posto per il sol fatto di aver avuto per una settimana "su cento" (su un numero potenzialmente indefinito di settimane) una dimenticanza, un impedimento o un qualsivoglia problema che li abbia indotti a non procedere entro i termini stringenti stabiliti dall'Amministrazione (**si ricordi, infatti, che lo scorrimento della graduatoria in alcuni casi è durato anche 3 anni!!**).

Pertanto, tale questione non è nuova a Codesto Ecc.mo Giudice Amministrativo che, proprio recentissimamente, si è espresso favorevolmente, accogliendo le ragioni di parte ricorrente e annullando il provvedimento con il quale è stato comunicato che il ricorrente risultava rinunciatario e decaduto dalla graduatoria.

In particolare, **con la nota sentenza n. 10679 del 18 ottobre 2021**, codesto Ecc.ma Sezione, in un caso perfettamente identico a quello di specie, ha annullato il provvedimento di esclusione comunicato a parte ricorrente per non aver confermato l'interesse a permanere in graduatoria sulla scorta che: "[...] **La procedura informatica di cui si avvale l'Ateneo, se utile e funzionale in generale per verificare la suddetta permanenza dell'interesse degli aspiranti studenti, anche al fine di agevolare la compilazione delle graduatorie in vista di eventuali scorrimenti, non può essere assunta a strumento unico e insindacabile – vista anche la strettissima e continua tempistica imposta – per stabilire la volontà del singolo** [...]". In tal senso è quindi illegittimo l'Allegato 2 al D.M. n. 546/2016 che obbliga a indicare la necessità di tale manifestazione solo attraverso il sito informatico indicato (sul punto, v. TAR Lazio, Sez. II bis, 18.11.11, n. 1546, secondo cui deve necessariamente darsi prevalenza all'espressione sostanziale di volontà del concorrente), fermo

*restando che l'interesse specifico valutabile in concreto e per ragioni organizzative per ciascun Ateneo può essere quello alla immatricolazione e non alla mera permanenza in graduatoria”.*

Con riguardo a questa fattispecie inoltre codesto Ecc.mo TAR, nella stessa occasione, ha avuto modo di precisare che **già il semplice attivarsi per promuovere un contenzioso per contestare la posizione in graduatoria, ovvero altre irregolarità correlate al concorso in esame, rendono evidente ed esplicita la volontà del candidato di permanere in graduatoria.**

E questo è il caso in cui è incorsa l'odierna parte ricorrente la quale ha dato mandato ad uno studio legale per contestare la regolarità del concorso in esame e, dunque, ha dato per scontato che questo fosse sufficiente a manifestare la sua volontà di permanere in graduatoria.

Anche l'odierna parte ricorrente, dunque, a causa della previsione di cui si tratta, è **rimasta esclusa dalla graduatoria senza possibilità di esservi riammessa, pur avendo un interesse effettivo a rimanervi!**

Ebbene, non v'è chi non veda l'illegittimità di una tale previsione.

Il Ministero recedendo dalla sua posizione ha modificato *in peius* il bando di concorso per ben quattro anni consecutivi (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024).

Conseguentemente, in spregio a tutti i principi costituzionali e di legge sul giusto procedimento e sulla partecipazione allo stesso da parte del cittadino interessato, **l'Amministrazione resistente ha ingiustamente precluso alla radice al candidato incorso nella sanzione della decadenza della graduatoria per mancata conferma d'interesse la possibilità di porvi rimedio, non prevedendo peraltro un'eccezione alla regola.**

Donde l'illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria per mancata conferma di interesse di parte ricorrente.

5) i soggetti potenzialmente controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria unica nazionale per l'accesso programmato ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2023/2024 pubblicata sul sito “Accesso programmato” gestito dal Cineca;

6) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n.

16240/2023) nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all’interno della sottosezione “*TAR Lazio - Roma*” della Sezione Terza del “*TAR*”;

7) la presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del TAR Lazio- Roma con ordinanza n. 579/2024, pubblicata in data 11 gennaio 2024, resa nel giudizio R.g. n. 16240/2023;

### **AVVISANO INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso e dell’ordinanza n. 579/2024, pubblicata in data 11 gennaio 2024, resa dalla Sez. III del TAR Lazio – Roma nel giudizio R.g. n. 16240/2023, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio-Roma, ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e dell’ordinanza n. 579/2024, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della citata ordinanza n. 579/2024 (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l’ordinanza n. 579/2024, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell’ordinanza n. 579/2024 e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “*Atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e del summenzionato decreto del TAR Lazio- Roma.

Detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il 21 gennaio 2024, termine perentorio individuato dal Giudice.

Palermo - Roma, 15 gennaio 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata